



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Il regolamento del servizio idrico integrato

Il regolamento disciplina i rapporti contrattuali fra la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ed i singoli Utenti sia sotto il profilo della somministrazione di acqua potabile sia della raccolta ed il trattamento delle acque reflue per la loro successiva restituzione all'Ambiente.

INDICE

SEZIONE ACQUEDOTTO

NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE CON SISTEMA A CONTATORE ED EROGAZIONI A BOCCA LIBERA

Art. 1	- Oggetto e natura delle concessioni
Art. 2	- Utente proprietario e locatario.....
Art. 3	- Modalità contrattuali, spese di registro, costo della presa, subentro, riattivazione, spostamento, sostituzione contatore, variazione della ragione sociale della persona giuridica
Art. 4	- Durata del contratto
Art. 5	- Cessazione della concessione, risoluzione anticipata del contratto
Art. 6	- Erogazioni provvisorie
Art. 7	- Modalità di somministrazione, numero di prese
Art. 8	- Dimensionamento della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima
Art. 9	- Opere di prolungamento e potenziamento rete, verifiche e manutenzioni
Art. 10	- Proprietà degli impianti, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione
Art. 11	- Obblighi dell'Utente – fughe accidentali
Art. 12	- Ispezioni e verifiche
Art. 13	- Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità
Art. 14	- Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, penali
Art. 15	- Fattispecie di Utenza, consumo trimestrale minimo e massimo
Art. 16	- Utenze industriali
Art. 17	- Accessibilità al contatore
Art. 18	- Manutenzione del contatore
Art. 19	- Nolo del contatore
Art. 20	- Accertamento dei consumi e verifica del contatore
Art. 21	- Fatturazione
Art. 22	- Erogazioni provvisorie a contatore – quantitativo minimo garantito mensile
Art. 23	- Fontanelle
Art. 24	- Apparati a deflusso continuo
Art. 25	- Corrispettivo per apparati a deflusso continuo
Art. 26	- Posizionamento idranti
Art. 27	- Uso degli idranti, impianti antincendio, tariffe e canoni
Art. 28	- Manutenzione idranti e bocche antincendio

SEZIONE RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

Art. 29	- Definizione della rete di canalizzazioni e degli impianti
Art. 30	- Portata delle fognature comunali immesse nella rete
Art. 31	- Norme transitorie per le immissioni delle fognature comunali nella rete
Art. 32	- Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali nella rete
Art. 33	- Durata dell'autorizzazione rilasciata al Comune e prescrizioni
Art. 34	- Responsabilità dei Comuni allacciati alla rete
Art. 35	- Autorizzazione di allacciamento di scarichi privati alle fognature
Art. 36	- Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla rete
Art. 37	- Durata dell'autorizzazione dell'allacciamento privato e prescrizioni
Art. 38	- Controllo e sorveglianza degli allacciamenti al collettore
Art. 39	- Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete
Art. 40	- Diritto di passaggio di acquedotto – attraversamento proprietà private
Art. 41	- Classificazione e definizione degli scarichi
Art. 42	- Scarichi di acque reflue domestiche
Art. 43	- Scarichi di acque reflue industriali

Art. 44 - Scarichi di sostanze pericolose	
Art. 45 - Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente all'impianto di depurazione centralizzato	
Art. 46 - Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori	
Art. 47 - Adeguamento degli scarichi esistenti alla nuova disciplina	
Art. 48 - Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria	
Art. 49 - Esecuzione dei controlli	
Art. 50 - Modalità di esecuzione delle ispezioni	
Art. 51 - Prelievo dei campioni	
Art. 52 - Conservazione dei campioni	
Art. 53 - Disposizioni operative	
Art. 54 - Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi	
Art. 55 - Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti civili che si approvvigionano da fonti diverse del servizio di acquedotto	
Art. 56 - Modalità e termini di pagamento della tariffa	
Art. 57 - Tipologie di acque reflue ammesse	
Art. 58 - Licenza al conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti	
Art. 59 - Convenzione per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue	
Art. 60 - Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti	
Art. 61 - Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti	
Art. 62 - Controlli e campionamenti	
Art. 63 - Responsabilità nel corso dei conferimenti	
Art. 64 - Sanzioni per inottemperanza al Regolamento per scarichi di acque reflue nelle reti fognarie per le acque reflue urbane	
Art. 65 - Provvedimenti amministrativi	
Art. 66 - Conferimento di reflui agli impianti	
Art. 67 - Attuazione del Regolamento	
Art. 68 - Rilascio atti e certificazioni	
Art. 69 - Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza	
Art. 70 - Sostituzione regolamentazioni precedenti	

ALLEGATI

1. Tabelle portate ammissibili medie giornaliere per ogni singolo Comune nella rete consortile.
2. Corografia rete con indicati i nodi principali e le portate.
3. Corografia rete con indicati i misuratori di portata.
4. Pozzetto ispezione-sfioratore (dis) allacciamento fognature comunali.
5. Schemi di allacciamento (dis) alla rete.
6. Fac-simile domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria per le acque reflue urbane.
7. Fac-simile domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria per le acque reflue urbane.
8. Pozzetto di ispezione scarichi produttivi (prelievo campione).
9. Specifiche tecniche del campionatore automatico.
10. Limiti massimi in concentrazione per scarichi in pubblica fognatura di specifiche acque reflue industriali previste all'articolo 45 del Regolamento.
11. Fac-simile della domanda di autorizzazione allo scarico di specifiche acque reflue industriali in rete fognaria con i valori limite di emissione di cui all'art. 45 del Regolamento.
12. Fac-simile della dichiarazione da inoltrare a cura degli insediamenti contemplati dall'art. 45, punto 3, del Regolamento.
13. Determinazione dell'indice di pericolosità.
14. Fac-simile della domanda di licenza al conferimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue tramite autobotte agli impianti di depurazione.
15. Modalità di determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258.
16. Tabella aliquote per il campionamento di acque reflue industriali.

Sezione acquedotto - Norme contrattuali relative alla somministrazione di acqua potabile con sistema a contatore ed erogazioni a bocca libera.

ARTICOLO 1 – Oggetto e natura delle concessioni.

SMA Torino concede normalmente erogazioni di acqua potabile col sistema a contatore. Concede altresì erogazioni a bocca libera per il servizio di estinzione di incendi.

Le concessioni possono essere ordinarie o provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nella scrittura di somministrazione di cui al seguente articolo 3.

Le concessioni di erogazione sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti. Pertanto SMA Torino può vietarne l'uso per altre incombenze (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzo dell'acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, ecc.) per giustificati motivi tecnici o quando si tratti di erogazioni derivate da impianti collinari, comprendenti un sollevamento supplementare dell'acqua.

ARTICOLO 2 – Utente proprietario e locatario.

La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al proprietario dello stabile; può eccezionalmente essere fatta al locatario, il quale però deve produrre il nullaosta scritto del proprietario.

ARTICOLO 3 – Modalità contrattuali, spese di registro, costo della presa, subentro, riattivazione, spostamento, sostituzione contatore, variazione della ragione sociale della persona giuridica.

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'Utente o dal suo legale rappresentante e dal legale rappresentante di SMA Torino o suo delegato, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo e di registro, in un solo originale che rimane presso la Direzione di SMA Torino.

L'Utente è tenuto a pagare un diritto fisso comprendente la spesa della scrittura, oltre il bollo. All'atto della firma del contratto, l'Utente ne riceve una copia su carta semplice, priva di valore legale. L'Utente può comunque richiedere, a sue spese, la stipulazione della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa in carta da bollo, oppure semplice fotocopia priva di valore legale.

È pure a carico esclusivo dell'Utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture, quanto sulle forniture dell'acqua o sugli apparecchi o comunque in relazione alla somministrazione di acqua.

All'atto della stipulazione della scrittura, l'Utente deve pagare il costo della presa in base a preventivo determinato in funzione dei costi correnti di mano d'opera, noli e materiali, maggiorati del 10% per spese generali.

Analogamente deve pagare l'eventuale contributo per il prolungamento di condotta.

Per le erogazioni per le quali occorra la costruzione di apposita condotta stradale e/o il potenziamento della rete esistente, SMA Torino, qualora ne conceda la fornitura, si riserva di imporre, sulla spesa da sostenersi, valutata a preventivo sulla base dei costi correnti di mano d'opera, noli e materiali, aumentati del 10% per spese generali, il seguente contributo:

- erogazioni ad uso prevalente domestico con posa di condotta stradale su sedi pubbliche:
 - 50% per lunghezza di nuova posa fino a 50 m. e per la parte di potenziamento rete;
 - 75% per la parte eccedente 50 m. e sino a 150 m.;

- 100% per la parte eccedente 150 m.;
- erogazione ad uso industriale o comunque non domestico o ad uso domestico, ma con posa su sedi private: 100%.

Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nella locazione di un esercizio o nell'esercizio dell'attività, in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione, pagando il diritto fisso di cui al 2° comma, a condizione che il predecessore abbia soddisfatto tutti i suoi obblighi verso SMA Torino. I consumi maturati dall'ultima lettura del contatore fino alla data di nuova stipula saranno regolati fra le parti in un rapporto fra privati fatte salve condizioni diverse che permettano l'emissione di una bolletta a conguaglio al predecessore.

In questo caso la decorrenza del contratto di somministrazione dell'acqua sarà concomitante con la data di lettura del contatore.

Quando vengono riscontrati scoperti di pagamento relativi a fatturazioni di periodi precedenti, si procederà a sottoscrivere con il subentrante un nuovo contratto di fornitura. Contestualmente si darà luogo alla lettura del contatore o alla sua sostituzione con emissione di fatturazione a saldo di tutti i consumi maturati fino a tale data a carico del predecessore, non escluso l'inserimento nella procedura di recupero del credito perdurando lo stato di morosità del subentrante medesimo. Al subentrante saranno fatturati i consumi a decorrere dalla data di lettura o sostituzione del contatore; le spese determinate al precedente 2° comma saranno addebitate in bolletta alla prima fatturazione.

L'Utente, che richiede la riattivazione di una concessione di erogazione già a suo nome e cessata, ma non smantellata, deve pagare le spese di riattivazione a preventivo.

Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente si deve stipulare una nuova scrittura e all'atto della sua stipulazione l'Utente deve pagare, oltre alle spese di contratto, l'importo della nuova presa determinato in base ai criteri stabiliti al comma 4° del presente articolo.

Per le prestazioni ed i lavori di carattere occasionale che fossero richiesti dall'Utente ed eseguiti da SMA Torino, le spese relative saranno rimborsate in base a preventivo o deconto determinati in analogia a quanto previsto al comma 4°.

Qualora, in relazione all'effettivo consumo, ad esclusivo giudizio della Direzione di SMA Torino, sia necessaria la sostituzione del contatore con altro di diametro diverso, non occorre la stipulazione di una nuova scrittura. La sostituzione è fatta a cura e carico di SMA Torino, mentre a cura e carico dell'Utente devono essere eseguite le necessarie modifiche dell'impianto privato.

Qualora, dopo la stipula del contratto ed in corso del medesimo, l'Utente (in caso si tratti di impresa individuale o societaria) comunichi a SMA Torino per iscritto, con adeguata e valida documentazione, la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio da SMA Torino a tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'Utente. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.

ARTICOLO 4 – Durata del contratto.

La scrittura ha la durata normale a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui viene stipulata; ove un mese prima della sua scadenza non sia data disdetta scritta da nessuna delle parti, essa si intende tacitamente rinnovata a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo e così di seguito. Il rinnovo si intende fatto in base alle condizioni del Regolamento e tariffe che saranno vigenti alla data del rinnovo stesso.

ARTICOLO 5 – Cessazione della concessione, risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso di demolizione del fabbricato o di cessazione dell'esercizio o dell'industria o di scioglimento della locazione può concedersi la risoluzione anticipata della scrittura mediante preavviso di un mese ed a condizioni da convenire caso per caso.

Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell'esercizio, l'Utente cessante deve darne immediato avviso scritto a SMA Torino, la quale provvederà alla chiusura della presa, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto a proprio nome o alla stipulazione di un nuovo contratto secondo quanto previsto dall'art. 3.

Nel caso di disdetta comunicata dall'Utente-locatario, in forza dell'articolo 2, questi dovrà altresì darne comunicazione alla proprietà, sollevando SMA Torino da ogni responsabilità derivante dall'eventuale sospensione, improvvisa e senza preavviso, del servizio.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pervenimento dell'avviso di cui al 2° comma, SMA Torino, qualora non venga stipulata una nuova scrittura con il subentrante, provvederà d'ufficio alla cessazione ed eventualmente, a suo esclusivo giudizio, anche allo smantellamento dell'impianto.

ARTICOLO 6 – Erogazioni provvisorie.

Le modalità e le prescrizioni relative per le erogazioni normali vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:

- a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi;
- b) il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'Utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione di un quarto del quantitativo massimo contrattuale riferito allo stesso periodo ed in ogni caso non può essere inferiore ad un metro cubo il giorno;
- c) gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell'acqua e saranno soggetti al versamento di una adeguata cauzione, che verrà rimborsata a termine dell'attingimento dopo la rimozione dell'attacco, l'accertamento dell'integrità delle installazioni di SMA Torino e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso in cui sia possibile l'installazione di un contatore, il consumo sarà pagato posticipatamente alla rimozione dell'apparecchio, prima del rimborso della cauzione.

ARTICOLO 7 – Modalità di somministrazione, numero di prese.

L'acqua viene somministrata all'Utente al rubinetto di presa, collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico, al piede del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo che gli addetti di SMA Torino possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo. Le erogazioni si intendono poste in esercizio, quando le opere da eseguire da SMA Torino siano compiute e pronte a funzionare. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti. Il mese incominciato è computato per intero.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa, con le eccezioni previste dal presente Regolamento. I richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento, globalmente intese.

L'Utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione di SMA Torino, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

ARTICOLO 8 – Dimensionamento della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima.

Spetta a SMA Torino:

- a) stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall'Utente o consentito da SMAT stessa;
- b) scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore;
- c) determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.

Qualora durante l'effettivo esercizio della presa la Direzione ritenga il contatore non adeguato alla misura dei consumi, essa può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione del contatore stesso con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorranne modifiche dell'impianto privato l'Utente, dietro segnalazione scritta da parte di SMA Torino avrà l'obbligo di eseguirle.

In linea di massima SMA Torino assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna variabile da un minimo di 25 metri ad un massimo di 50 metri di colonna d'acqua, riferiti al piano stradale.

Qualora l'altezza dell'edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata e che SMA Torino è tenuta a far conoscere all'Utente, oppure l'edificio sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, l'Utente dovrà provvedere all'alimentazione dei piani alti che non possono essere serviti con la pressione di rete mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni dell'articolo 10 del Regolamento.

La pressione massima di 50 m. di colonna d'acqua in rete può essere superata in talune località e negli impianti collinari: in tal caso l'Utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell'impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando comunque unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, a SMA Torino od a terzi dal malfunzionamento del riduttore.

SMA Torino, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori massimi e minimi normali della pressione in una determinata zona di distribuzione comunicando all'Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

ARTICOLO 9 – Opere di prolungamento e potenziamento rete, verifiche e manutenzioni.

Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite dello stabile e per la sola parte riferentesi al suolo pubblico, sono eseguite, provviste e mantenute da SMA Torino contro pagamento delle somme determinate come dall'articolo 3 e nella scrittura. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva di SMA Torino, anche se l'Utente ha pagato l'importo della presa ed il concorso per la posa della condotta od il potenziamento d'impianto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento.

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente a SMA Torino e sono vietate agli Utenti ed a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva della Direzione di SMA Torino, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

ARTICOLO 10 – Proprietà degli impianti, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione.

Gli impianti delle condotte di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili e la loro manutenzione sono eseguiti

a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Utente, in conformità alle vigenti leggi e normative, sia per quanto riguarda la costruzione che per i materiali da utilizzare, valendosi, nella esecuzione di impresa di propria fiducia.

SMA Torino si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.

Per ciò che riguarda il numero e il diametro delle condotte interne si richiamano le normative alle quali sono soggetti gli impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua potabile; oltre che le disposizioni alle quali sono sottoposte le concessioni edilizie.

In particolare, si dovrà assegnare alle condutture private interne per la distribuzione dell'acqua potabile numero e diametro tali per cui possa essere garantita l'erogazione, contemporanea a tutti i piani, di almeno un rubinetto della portata di 1/20 di litro al secondo per alloggio, in relazione alla pressione che ha l'acqua nelle condotte stradali. Ove sia necessario si dovrà, in conformità all'articolo 8, provvedere alla realizzazione delle condizioni di cui sopra con un impianto di sollevamento privato realizzato secondo le prescrizioni indicate più avanti.

Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato nel punto più vicino possibile al pozzetto esterno; in ogni modo la condotta fra il pozzetto esterno ed il contatore deve sempre essere sgombra e ben visibile; inoltre la condotta interna deve essere provvista, immediatamente dopo il contatore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova e scarico, dispositivo automatico di sezionamento, saracinesca di intercettazione e rubinetto di scarico dell'impianto privato.

Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture di SMA Torino dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute umana possa venire a contatto con l'acqua potabile.

Il tipo di dispositivo (vasca a pressione atmosferica, valvola anti-ritorno, valvola a clapet, disconnettore, ecc.) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dalla Direzione di SMA Torino all'Utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.

Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.

È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o d'altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.

In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.

Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'Utente in caso di interruzione del flusso dell'acqua.

Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, SMA Torino, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporre l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di 3 mesi, di applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi di limitazione della portata, restando sollevata da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'Utente.

È fatto divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di presa, al contatore od alle tubazioni della rete interna.

ARTICOLO 11 – Obblighi dell'Utente – fughe accidentali.

L'Utente deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi. Egli è responsabile verso SMA Torino dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per la sostituzione.

L'Utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale adeguati provvedimenti, anche con il lasciare defluire una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite da agenti di SMA Torino; possono essere eseguite dall'Utente, se autorizzato dalla Direzione di SMA Torino stessa. In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.

L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. SMA Torino non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati, pur adoperandosi, quando possibile, a segnalare all'Utente tali anomalie.

Qualora l'Utente segnali a SMA Torino l'esistenza di una fuga sull'impianto interno, a valle del contatore, ha diritto ad una revisione della bolletta a condizione che:

- a) la fuga sia di natura accidentale ed imprevedibile e mai causata colpevolmente dall'Utente o da terzi;
- b) sia stata eseguita la riparazione dell'impianto;
- c) venga tempestivamente presentata richiesta scritta motivata e corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuta riparazione.

I criteri di revisione della bolletta sono stabiliti dai vigenti atti deliberativi aziendali.

ARTICOLO 12 – Ispezioni e verifiche.

SMA Torino ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante a SMA Torino e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto a SMA Torino di sospendere il servizio fino a che l'Utente abbia soddisfatto SMA Torino stessa di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità non inferiore al costo di mc 200 di acqua alla tariffa base.

Ciò nonostante l'Utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, né può pretendere alcun abbuono, rimborso o indennizzo.

ARTICOLO 13 – Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità.

SMA Torino non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a guasti di impianti, fughe o indifferibili interventi di manutenzione pure

provvedendo, quando è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere obbligo di preavvisare l'Utente in ogni caso di sospensione del servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso. L'Utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata od improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto. L'acqua erogata da SMA Torino risponde ai criteri di qualità fissati dal DPR n. 236/88 per le acque destinate al consumo umano.

Eventuali fenomeni di distacco e trascinarsi di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua.

L'Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione a SMA Torino che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

SMA Torino non può essere ritenuta responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

Avuto riguardo agli obblighi dell'Utente particolarmente spettantigli in forza degli articoli 11 e 17, SMA Torino non può mai essere tenuta responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa fra questo e il contatore, sia dal contatore stesso per qualsiasi causa.

ARTICOLO 14 – Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, penali.

Il pagamento delle somme dovute a SMA Torino deve essere effettuato dall'Utente, alle relative scadenze indicate sulle bollette, presso la Cassa di SMA Torino, contro rilascio di regolare quietanza, o a mezzo Banca o a mezzo Conto Corrente Postale.

In caso di ritardato pagamento, dopo un preavviso minimo di dieci giorni, SMA Torino può sospendere l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge; in ogni caso, l'Utente moroso dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione di:

- 3%, con un minimo di 0,15 €, per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata in bolletta;
- 5%, con un minimo di 0,25 €, per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
- 7%, con un minimo di 0,35 €, per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Inoltre, l'Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d'interruzione e di ripristino dell'erogazione sopportate da SMA Torino.

Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore all'anno, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.

ARTICOLO 15 – Fattispecie di Utenza, consumo trimestrale minimo e massimo.

Per ciascuna erogazione a contatore destinata ad usi civili comprendenti esclusivamente i consumi domestici propriamente detti e gli usi igienici e sanitari ovunque applicati, è fissato nella scrittura un consumo trimestrale minimo impegnato e garantito dall'Utente, da pagare anche se non consumato. Tale consumo trimestrale minimo è determinato dal tipo delle utilizzazioni per le quali la derivazione è costituita.

Per le utenze destinate ad abitazione, il minimo trimestrale di cui al 1° comma, può essere scelto dall'Utente tra il valore minimo di 25 mc/trim. e massimo di 38 mc/trim. per appartamento.

Per le utenze diverse dall'abitazione, il minimo trimestrale di cui al 1° comma, può essere scelto dall'Utente in misura non inferiore al 50% dei valori massimi riportati in tabella, sia se costituenti utenza diretta, sia se compresi nell'ambito di utenze condominiali.

USO COMMERCIALE:

Negozi in generale	mc/trim.	30
Uffici Banche	mc/trim.	30
Lavanderia ad acqua	mc/trim.	250
Bar	mc/trim.	150
Ristorante	mc/trim.	250
Cinematografi Teatri	mc/trim.	200
Sala Danze	mc/trim.	200

Alberghi e Pensioni (per ogni posto letto)	mc/trim.	20
Ospedali - Case di Cura (per ogni posto letto)	mc/trim.	35
Collegi - Convivenze per l'istruzione o Religiose (per ogni convivente)	mc/trim.	20
Scuole, asili, oratori (per ogni allievo)	mc/trim.	2
Circoli ricreativi, culturali, palestre (per n. presenze/giorno)	mc/trim.	2

USO ARTIGIANALE:

Artigiani fino a 10 addetti	mc/trim.	50
Gli altri casi di utilizzazione commerciale o artigianale, non contemplati dalla precedente tabella, sono trattati per analogia.		

USO AGRICOLO:

Aziende frutticole, orticole, floricole (riservata agli operatori in possesso di iscrizione al Servizio Contributi Agricoli Unificati "SCAU").	mc/trim.	100
--	----------	-----

USO INDUSTRIALE (per addetto):

	mc/trim.	3
--	----------	---

USO ALLEVAMENTO ANIMALI:

a consumo

Compete esclusivamente agli allevatori in possesso di iscrizione SCAU e C.C.I.A.A. ed a condizione che la fornitura sia destinata solo all'attività di allevamento esercitata in locali muniti di presa propria.

Negli usi promiscui ove non fosse possibile procedere alla separazione degli impianti, il minimo trimestrale impegnato e garantito dall'Utente, viene calcolato sulla base del numero dei capi grossi, in aggiunta al minimo trimestrale impegnato e garantito dall'Utente per l'uso domestico:

per ogni capo (bovino, equino, caprino)	mc/trim.	2
---	----------	---

Gli altri casi di utilizzazione per uso agricolo o allevamento animali, non contemplati nella precedente tabella, sono trattati per analogia.

In ogni caso per tutte le utenze disciplinate dal presente articolo, il minimo contrattuale trimestrale impegnato e garantito dall'Utente non potrà essere inferiore ai valori minimi determinati dalle precedenti norme.

Il quantitativo minimo impegnato e garantito dall'Utente è comprensivo del quantitativo da erogarsi a tariffa agevolata ove ne ricorra l'applicazione ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.

È facoltà dell'Utente richiedere la revisione del minimo contrattuale impegnato e garantito qualora vengano a modificarsi le condizioni di destinazione ed uso del fabbricato.

Fatti salvi i casi espressamente autorizzati dalla Direzione, la revisione del minimo deve essere richiesta dall'Utente entro il 30 novembre di ogni anno solare e, ove concessa, troverà applicazione con la prima fatturazione successiva alla richiesta.

La variazione contrattuale del minimo impegnato comporta la stesura di una nuova scrittura con addebito all'Utente delle sole spese di bollo.

Nei casi di comprovata necessità, l'Utente può richiedere la rimozione temporanea del contatore mantenendo attivi gli effetti contrattuali e riconoscendo a SMA Torino la corresponsione di un minimo contrattuale impegnato e fatturato alla tariffa base vigente, rapportato al diametro di presa secondo la seguente tabella:

da diametro 13 a diametro 20	20 mc/trim.
------------------------------	-------------

da diametro 25 a diametro 30	60 mc/trim.
da diametro 40 a diametro 50	150 mc/trim.
da diametro 60 e oltre	200 mc/trim.

L'Utente può liberamente attingere acqua dalla presa fino ad un quantitativo massimo trimestrale pari a tre volte il valore limite del minimo trimestrale e indipendentemente dalla scelta operata dall'Utente ai sensi delle predette norme, mentre l'attingimento massimo orario può raggiungere il valore di una volta e mezzo il quantitativo di un'ora di attingimento medio, riferito al massimo trimestrale.

Il calibro della presa e del contatore è fissato dalla Direzione in base al presunto consumo massimo orario previsto come sopra.

La Direzione si riserva, a suo esclusivo giudizio, di variare il calibro del contatore senza dar luogo a variazioni contrattuali.

ARTICOLO 16 – UtENZE industriali.

Per le erogazioni ad uso industriale o misto, o comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, la Direzione di SMA Torino stabilisce, a suo insindacabile giudizio, e come previsto all'articolo 8, il calibro della presa e del contatore, in funzione del consumo massimo orario richiesto dall'Utente ed accettato da SMA Torino.

Conseguentemente, è fissato nella scrittura un consumo trimestrale minimo garantito, concordato, caso per caso, fra la Direzione di SMA Torino e l'Utente in base al consumo massimo orario ed alle altre circostanze locali dichiarate dall'Utente.

La Direzione di SMA Torino ha in ogni caso diritto di modificare il calibro del contatore e il consumo trimestrale garantito, anche in corso di contratto, sia per cause derivanti da necessità di SMA Torino sia per cambiamenti riscontrati nell'utilizzazione.

Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali anche in riferimento alla quota fissa di utenza per nolo contatore secondo la tariffa in vigore.

Per le utenze industriali in atto, che richiedano un minimo diverso da quello pattuito, la variazione potrà essere concessa fino ad un impegno pari ad un terzo del consumo medio trimestrale dell'anno precedente.

Nei casi in cui sia impossibile una valutazione reale del consumo in base alle precedenti norme, ed in particolare nei casi d'impianto di nuova presa per uso industriale, il consumo trimestrale minimo garantito potrà essere inizialmente commisurato al diametro di presa concesso da SMAT con i seguenti valori fissi:

presa diametro	13 mm.	mc.	50 trim.
presa diametro	20 mm.	mc.	200 trim.
presa diametro	25 mm.	mc.	400 trim.
presa diametro	30 mm.	mc.	600 trim.
presa diametro	40 mm.	mc.	1.000 trim.
presa diametro	50 mm.	mc.	2.500 trim.
presa diametro	60 mm.	mc.	3.500 trim.
presa diametro	80 mm.	mc.	5.000 trim.
presa diametro	100 mm.	mc.	10.000 trim.
presa diametro	150 mm.	mc.	20.000 trim.
presa diametro	200 mm.	mc.	30.000 trim.

Per superiori necessità, SMA Torino si riserva la facoltà di ridurre o, all'occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso industriale.

Sono anche comprese nella regolamentazione prevista dal presente articolo:

- le utilizzazioni per raffreddamento sia tecnologico che ambientale, comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per forza motrice, comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per piscine natatorie private;
- ogni altra utilizzazione non inequivocabilmente definibile come uso domestico propriamente detto od uso igienico-sanitario.

Nei casi di utenze per uso industriale o misto che compren-

dano utilizzazioni ad uso civile, anche in stabilimenti industriali, per le quali siano fissati nella tabella dell'articolo 15 i valori dei consumi minimi trimestrali garantiti, l'Utente ha facoltà di scegliere il minimo da lui ritenuto più favorevole tra quanto derivante dall'esclusiva applicazione della suddetta tabella e quanto proposto da SMA Torino in applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 17 – Accessibilità al contatore.

Sempre quando possa farsi comodamente, il contatore deve essere collocato nell'interno dello stabile o locale servito, entro una nicchia, cassetta od altro riparo a breve distanza dalla presa, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti di SMA Torino possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore.

Ove non siano possibili tali condizioni, il contatore deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa ed il cambio del contatore stesso e ne sia facile la lettura.

Il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti da SMA Torino.

Nel caso che il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente dovrà produrre a SMA Torino l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.

Il locale o pozzo destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc..

Sono a carico dell'Utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il contatore, la sua custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere occasionato dall'acqua sfuggita dal contatore medesimo e dalla tubazione fra la presa ed il contatore.

In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili a SMA Torino, quest'ultima procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell'anno precedente, sempre che le condizioni di consumo non siano cambiate.

In quest'ultimo caso, ovvero nel caso di nuove erogazioni, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili.

Quando l'impossibilità di leggere il contatore dipenda da cause dipendenti dall'Utente ed avendone fatta segnalazione al medesimo, SMA Torino ha diritto a sospendere l'erogazione qualora l'Utente non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro il termine di tre mesi.

ARTICOLO 18 – Manutenzione del contatore.

SMA Torino provvede e mantiene il contatore, che rimane sempre di sua proprietà; all'atto della posa lo dà in consegna all'Utente (o a chi per esso) che deve rispondere della sua buona conservazione. Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese di SMA Torino; in ogni altro caso il cambio viene fatto a cura di SMA Torino e a spese dell'Utente. In particolare, si conferma che non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria.

ARTICOLO 19 – Nolo del contatore.

A titolo di nolo dello strumento di misura (contatore) viene pagata dall'Utente a SMA Torino una quota trimestrale fissa determinata in ragione degli impegni minimi contrattuali definiti come ai precedenti articoli, e secondo lo scaglionamento previsto dalla tariffa in vigore.

ARTICOLO 20 – Accertamento dei consumi e verifica del contatore.

Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevato dal personale di SMA Torino.

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti al 7° comma dell'articolo 17.

L'Utente può chiedere e presenziare alla verifica del contatore che sarà eseguita presso i locali di SMA Torino con adeguata strumentazione. La spesa relativa, determinata in base alle disposizioni dell'articolo 3, è a carico dell'Utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%.

Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'Utente, con una percentuale superiore al 5%, è rimborsato all'Utente stesso, oltre alla spesa di cui sopra, il corrispettivo del maggior consumo dovuto alla percentuale di errore superiore al 5%, e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, a partire dalla bolletta in contestazione.

ARTICOLO 21 – Fatturazione.

La fatturazione dei consumi ha periodicità almeno semestrale. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'Utente si impegna a pagare quanto fatturato da SMA Torino in conseguenza dei metri cubi consumati, del nolo contatore, dei canoni del servizio antincendio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.

ARTICOLO 22 – Erogazioni provvisorie a contatore – quantitativo minimo garantito mensile.

Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30 mc., da pagare, anche se non consumato, in via anticipata coi canoni relativi. L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessun abbuono si fa in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata, che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese.

Il prezzo dell'acqua e la quota fissa a titolo di nolo del contatore sono quelli della tariffa in vigore.

ARTICOLO 23 – Fontanelle.

Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometriche sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici.

ARTICOLO 24 – ApparatI a deflusso continuo.

La quantità d'acqua in base alla quale viene concessa l'erogazione a deflusso continuo, è quella defluente liberamente in 24 ore al livello del suolo stradale dalla lente applicata al rubinetto di presa. Le erogazioni sono fornite per quantità eguali ad un metro cubo giornaliero ed a multipli interi di un metro cubo fino a 10 metri cubi giornalieri; oltre a questa quantità le erogazioni si concedono solo per multipli interi di 5 metri cubi giornalieri fino a cinquanta, e di dieci metri cubi oltre i cinquanta metri cubi giornalieri.

Il corrispettivo annuo, da pagare a rate trimestrali posticipate, è quello della tariffa vigente all'epoca della somministrazione.

ARTICOLO 25 – Corrispettivo per apparati a deflusso continuo.

Le norme dei precedenti articoli 23 e 24 circa la quantità dell'acqua da fornire e il modo della misura, si applicano anche alle erogazioni provvisorie a deflusso continuo modulato da lente idrometriche. Il corrispettivo deve essere però pagato anticipatamente per tutta la durata della concessione in base alle tariffe in vigore.

ARTICOLO 26 – Posizionamento idranti.

Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:

- 1) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi;
- 2) sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore.

ARTICOLO 27 – Uso degli idranti, impianti antincendio, tariffe e canoni.

Nel caso 1) dell'articolo precedente l'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all'estinzione, contro pagamento dei soli canoni stabiliti dalle tariffe vigenti a forfait per bocche da incendio.

Nessuna responsabilità assume SMA Torino circa l'efficacia dell'uso delle bocche e sul valore della pressione di rete.

Dell'avvenuta apertura delle bocche, l'Utente deve dare avviso a SMA Torino entro 24 ore.

L'apertura delle bocche, fatta in ogni altra occasione senza il consenso di SMA Torino, o la mancanza dell'avviso di apertura in caso di incendio, dà luogo all'applicazione dell'articolo 12.

Il canone di tariffa corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di sei centimetri. Se il diametro interno è maggiore o minore di sei centimetri, il canone da pagare sarà aumentato o diminuito nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.

Il canone è comprensivo dell'intervento di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature utilizzate per le verifiche semestrali di legge. Agli effetti della determinazione del canone vengono qualificate come domestiche le concessioni ad uso esclusivo di fabbricati destinati alla residenza. Tutte le altre concessioni sono equiparate a quelle industriali.

Tutta la rete privata deve essere costruita dall'Utente secondo le prescrizioni di SMA Torino, in modo da assicurare visibilità ed ispezionabilità. Non può essere interrata senza cunicolo a controtubo di protezione ed idonei pozzetti di ispezione. Casi particolari giustificati, di deroga alla precedente norma, se accettati da SMA Torino, saranno soggetti al canone di precarietà.

Per ogni punto di utilizzazione e bocca e per ogni apparecchiatura, derivati o inseriti sulla rete privata dipendente dalla presa e sotto pressione di SMA Torino è stabilito un canone in misura fissa da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro dell'installazione e determinato in base alle tariffe vigenti.

Sono definiti "punti di utilizzazione" o "bocche":

- gli idranti, i gruppi per attacco motopompa (considerati come un punto di utilizzazione, ancorché costituiti da più apparecchi), i gruppi di comando d'impianti a pioggia o le saracinesche di ogni settore a ugelli (altresì considerati come un punto), i superidranti (considerati tanti punti di utilizzazione quanti sono i bocchettoni di cui sono dotati), e qualsivoglia dispositivo in genere atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio.

Sono definite "apparecchiature":

- le valvole (ad es.: di non ritorno), le saracinesche (ad es.: di sezionamento della rete privata), i rubinetti (ad es.: di scarico), ed altre apparecchiature in genere non propriamente destinate all'impiego antincendio, ma collocate sulla rete privata alimentante i punti di utilizzazione e necessarie all'efficienza della rete stessa.

Ai fini di eventuali interruzioni di deflusso o diminuzione della pressione si richiama quanto disposto al 1° comma dell'articolo 13.

Tocca all'Utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità.

È di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuan-

do periodiche verifiche, per le quali potrà richiedere l'intervento di SMA Torino per la rimozione e la successiva ricollocazione dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od apparecchiatura verificati.

La presa è normalmente aperta; l'impianto privato da essa alimentato deve essere dotato di rubinetto di prova e scarico e di sezionamento automatico collocati sulla tubazione privata, il più vicino possibile alla presa. Detto impianto privato può essere totalmente o parzialmente sotto pressione di SMA Torino.

L'Utente è tenuto a documentare dettagliatamente a SMA Torino, con disegni adeguati, regolarmente firmati, il proprio impianto, a partire dalla presa.

L'Utente deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti anche successivamente prescritti caso per caso da SMA Torino.

SMA Torino si riserva in ogni tempo il diritto di verificare, con apposito contatore, se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'Utente, alla tariffa base vigente, l'importo dell'acqua che risulti dispersa.

Nel caso 2) dell'articolo 26, relativo a bocca incendio innestata sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore, e per la quale non vi è corresponsione di canone, tutta l'acqua consumata, compresa quella eventualmente utilizzata per l'estinzione d'incendi, sarà misurata a contatore e addebitata secon-

do le tariffe vigenti.

Sono considerati sotto pressione di SMA Torino anche quegli impianti che, pur disponendo di alimentazione da altra provenienza e con diversa pressione, abbiano la presa di SMA Torino collegata in modo tale da consentire il flusso dell'acqua proveniente dalla presa senza necessità d'interventi di qualsiasi sorta.

Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete di SMA Torino.

ARTICOLO 28 – Manutenzione idranti e bocche antincendio.

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture esterne ed interne, nonché le spese di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature eccedenti quelle previste al 6° comma dell'articolo 27, sono a carico dell'Utente.

Il canone deve essere pagato alle scadenze indicate in bolletta in base alla tariffa in vigore.

Sezione raccolta e trattamento acque reflue - Norme contrattuali relative alla raccolta ed al trattamento delle acque reflue urbane.

ARTICOLO 29 - Definizione della rete di canalizzazioni e degli impianti.

SMA Torino gestisce il sistema di raccolta ed i relativi impianti di trattamento delle acque reflue urbane, costituiti da un grande impianto centralizzato, sito in Castiglione Torinese, e da altri impianti minori.

I Comuni ed i singoli Utenti interessati potranno usufruire del servizio nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento redatto in relazione alle caratteristiche delle reti di canalizzazione e degli impianti e allo scopo di evitare il danneggiamento degli stessi a seguito di immissioni non compatibili con il dimensionamento delle reti e con i processi di depurazione.

ARTICOLO 30 - Portata delle fognature comunali immerse nella rete.

La rete di raccolta è stata dimensionata per smaltire le acque nere immerse dai singoli Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 "Norme transitorie per le immissioni". La somma delle portate di acque nere che ogni Comune potrà riversare nelle canalizzazioni non potrà superare il limite riportato nella tabella (allegato n. 1), prevista come portata media su base annua e portata massima giornaliera.

Per quanto riguarda le portate che ogni Comune immetterà nei singoli rami del collettore all'interno dell'area di propria competenza vale la suddivisione riportata nella planimetria (allegato n. 2), fatto salvo quanto previsto al seguente art. 31.

Le misure delle portate effettivamente riversate da ogni Comune nelle canalizzazioni saranno verificate da SMA Torino nelle sezioni indicate in planimetria (allegato n. 3).

ARTICOLO 31 - Norme transitorie per le immissioni delle fognature comunali nella rete.

Tutte le fognature miste attualmente esistenti (in esercizio) potranno essere collegate alla rete solo se prima dell'immissione nel collettore sarà realizzato un idoneo sfioratore.

Le portate delle fognature miste che ogni Comune potrà immettere nella rete non dovranno in ogni caso superare il quantitativo fissato dall'art. 6 della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, come modificata dalla L.R. 37/96, pari a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco indicata nella tabella allegato n. 1.

In caso di Comuni con più di una immissione della propria rete municipale nel collettore, oltre alla verifica sulla quantità totale, ogni singola immissione dovrà essere congruente con la portata ammissibile prevista nel collettore ricevente. Le portate ammissibili sono riportate nella planimetria allegato n. 2.

Le opere di sfioro per la portata eccedente quella stabilita dovranno essere realizzate a cura ed onere dei Comuni, che saranno altresì responsabili dei suddetti scarichi.

Tutti gli allacciamenti delle fognature miste saranno accettati in via provvisoria in attesa dell'adeguamento della rete da parte di ogni Comune interessato.

ARTICOLO 32 - Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali nella rete.

L'immissione delle fognature comunali nei collettori dovrà essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione da parte di SMA Torino al Comune proprietario della condotta.

La richiesta di allacciamento in carta libera dovrà essere presentata dal Comune corredando la domanda con la seguente documentazione in duplice copia:

- a) strumenti urbanistici vigenti e adottati (stralcio dell'area interessata);
- b) planimetria aggiornata dell'area servita e tracciato della condotta da allacciare alla rete (possibilmente in scala 1:1000);
- c) profilo relativo alla rete fognaria comunale esistente o in progetto, indicante dimensioni, pendenze delle condotte, con particolare e preciso riferimento alla canalizzazione di cui si richiede il collegamento ed a quelle secondarie che nella prima si immettono;
- d) relazione tecnica che riporti i seguenti dati:
 - dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione, relativamente alla zona servita dal tratto fognario da allacciare;

- la portata media giornaliera;
 - le industrie presenti nell'area interessata con i relativi dati, ove disponibili, sulla quantità e qualità delle acque scaricate;
 - qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione.
- e) relazione idraulica (dimensionamento dei condotti e manufatti);
 - f) disegni relativi al pozzetto di ispezione ed eventuale sfioratore da collocare immediatamente prima dell'immissione nel collettore e delle opere di manovra atte a bypassare l'immissione in caso di necessità, in conformità alla tipologia riportata negli allegati n. 4a e n. 4b;
 - g) elencazione delle strade, vie, piazze, ecc. servite dalla fognatura in esame al fine di permettere l'individuazione delle utenze.

L'immissione dovrà avvenire in un pozzo del canale esistente e le opere di allacciamento dovranno realizzarsi con le caratteristiche riportate nei modelli allegati n. 5a, 5b e 5c.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 gg. dalla data di presentazione della documentazione completa. Nell'atto di autorizzazione saranno definite le modalità di attuazione indicando in particolare la portata massima da immettere nel collettore e la data di attivazione dell'immissione stessa.

Concessa l'autorizzazione all'immissione nei collettori, la relativa opera sarà eseguita dal Comune stesso nei termini prescritti dall'autorizzazione medesima e sotto il controllo di SMA Torino.

ARTICOLO 33 - Durata dell'autorizzazione rilasciata al Comune e prescrizioni.

Le autorizzazioni sono concesse a tempo indeterminato ma sempre col presupposto che la situazione di fatto riportata negli allegati tecnici e accertata al momento della concessione non muti.

Le immissioni potranno essere sospese o limitate quando, per ragioni tecniche o per ragioni di manutenzione sia necessario provvedere ad interrompere il funzionamento di un ramo delle canalizzazioni, di tutto o di parte dell'impianto di Depurazione.

Il Comune dovrà a tal fine mantenere sempre in efficienza gli scaricatori di emergenza di propria competenza.

Le immissioni potranno altresì essere sospese o parzializzate quando risultassero non conformi a quanto prescritto nell'autorizzazione.

ARTICOLO 34 - Responsabilità dei Comuni allacciati alla rete.

I Comuni sono responsabili dei danni provocati da realizzazioni difformi da quanto autorizzato da SMA Torino o dei danni conseguenti a portate maggiori dei limiti riportati negli allegati n. 1 e n. 2. I Comuni adegueranno i loro Regolamenti fognari alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 35 - Autorizzazione di allacciamento di scarichi privati alle fognature.

Qualora ricorrano motivate circostanze eccezionali per dimensioni di scarico o particolari circostanze locali, SMA Torino potrà, di concerto con l'Amministrazione comunale interessata, rilasciare apposita autorizzazione all'immissione diretta di detti scarichi nei collettori.

L'autorizzazione all'allacciamento ai collettori dovrà essere richiesta a SMA Torino mediante domanda in bollo e per conoscenza al Sindaco del Comune in cui ha sede l'insediamento.

- La domanda di allacciamento dovrà contenere i seguenti dati:
- nome e cognome del richiedente;
 - veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
 - codice fiscale del richiedente;
 - indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento al collettore, via e numero civico;
 - cause che rendono impossibile convogliare i suddetti scarichi nei canali di fognatura comunali.

Si dovrà allegare alla domanda un progetto in triplice copia debitamente firmato da un tecnico iscritto all'Albo Professionale contenente:

- 1) Relazione Tecnica che dichiara i quantitativi medi annui e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dallo stabile, nonché, se di origine industriale, le loro caratteristiche qualitative ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione.
- 2) Planimetria generale della zona, scala 1:1500 estesa ad un raggio di almeno 250 mt. dal punto di immissione nella rete con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore.
- 3) Planimetria scala 1:200 o 1:500 riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale.
- 4) Sezione scala 1:100 che riporti il profilo del canale con le relative pendenze che dovranno essere maggiori o uguali al 3% del pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.
- 5) Particolari in scala 1:20 del previsto pozzetto di collegamento al collettore e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà.
- 6) Concessione edilizia dello stabile e/o ultime bollette luce, gas e acqua.
- 7) Una marca da bollo.
- 8) L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'Utente di una quota stabilita da SMA Torino a parziale compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica e di controllo.
- 9) A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento SMA Torino potrà richiedere la costituzione di una cauzione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.
- 10) Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nel collettore il proprietario della fognatura dovrà chiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione con la procedura sopra indicata. Qualora in una fognatura privata recapiti uno scarico il cui volume non è quantificabile con valide misurazioni dovrà essere installato un idoneo strumento di misura della portata prima dell'allacciamento al collettore a cura ed onere del proprietario della fognatura.
- 11) Le caratteristiche del misuratore e le modalità di installazione dovranno essere concordate con SMA Torino. In caso di mancata installazione del suddetto misuratore, potrà provvedere SMA Torino con addebito dei costi al proprietario della fognatura privata.

ARTICOLO 36 - Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla rete.

La costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato da SMA Torino.

Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il richiedente deve inviare a SMA Torino apposita comunicazione ed ottemperare alle prescrizioni richieste anche in corso d'opera da SMA Torino.

La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente così come resta a carico del richiedente ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste da SMA Torino.

Il richiedente ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di terreno di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive.

ARTICOLO 37 - Durata dell'autorizzazione dell'allacciamento privato e prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 35 viene rilasciata in via provvisoria finché sussisteranno le circostanze eccezionali previste dallo stesso articolo o per disposizioni della competente Autorità Comunale.

Al fine di limitare il numero degli allacciamenti al collettore è obbligato riunire le ramificazioni delle fognature private, in un unico pozzetto d'ispezione.

Qualora per qualsiasi ragione si verificassero inconvenienti nei collettori che richiedessero temporanee interruzioni delle immissioni da parte dei privati, SMA Torino potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni, senza che da parte dell'Utente possa essere preteso alcun risarcimento.

ARTICOLO 38 - Controllo e sorveglianza degli allacciamenti al collettore.

Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti ai collettori dovranno essere autorizzati da SMA Torino, la quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.

Articolo 39 - Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete.

SMA Torino potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla rete dei collettori, anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso, per garantire la funzionalità del Servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane.

SMA Torino è dotata di un'unità mobile completamente accessoriata che permette il controllo dell'interno dei canali con telecamera montata su carrello filoguidato, e la videoregistrazione su videocassetta delle riprese televisive delle ispezioni effettuate.

Il servizio di tale unità televisiva, su richiesta scritta a SMA Torino potrà essere consentito sia ai Comuni soci che ad altri Enti pubblici o privati sulla base dello specifico regolamento d'oneri approvato da SMA Torino.

ARTICOLO 40 - Diritto di passaggio di acquedotto - attraversamento proprietà private.

Le aree attraversate dai canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto.

Pertanto SMA Torino ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione con il preavviso al proprietario.

Il personale incaricato di SMA Torino ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

SMA Torino si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.

Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.

ARTICOLO 41 - Classificazione e definizione degli scarichi.

Ai fini del presente regolamento, in accordo con la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258, gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane sono classificati nelle seguenti categorie:

- "Acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- "Acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

ARTICOLO 42 - Scarichi di acque reflue domestiche.

Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte di SMA Torino, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.

Al sensi del comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/99, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratte-

ristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da:

- 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- 2) imprese dedite all'allevamento di bestiame che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- 3) imprese dedite alle attività di cui ai punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 4) impianti di acquacoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg. per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

La presenza di 340 Kg. di Azoto di cui al punto 2) del presente articolo è valutata su base annua.

ARTICOLO 43 - Scarichi di acque reflue industriali.

Gli scarichi di acque reflue industriali immessi nelle reti fognarie debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 salvo per quanto previsto ai successivi articoli.

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'area, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a seguito di presentazione di idonea istanza redatta in conformità al facsimile di cui all'allegato n. 6.

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività o destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, SMA Torino può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane. In questi casi la quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio.

L'Utente è tenuto a segnalare le variazioni di elementi costitutivi dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'accadimento (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.).

L'autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99, ha la durata di quattro anni dalla data di rilascio: un anno prima della scadenza deve essere inoltrata istanza di rinnovo in accordo all'allegato n. 7.

Le attività di verifica ed ispezione, presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 28, 49 e 50 del D.Lgs. 152/99, sono effettuate dal Personale di SMA Torino all'uopo incaricato che riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, secondo le modalità di cui agli artt. 49 e 50 del presente regolamento.

Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme al disegno di cui all'allegato n. 8, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 34, comma 3, del D.Lgs. 152/99. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché siano soluzioni che permettano l'esercizio dell'attività di controllo.

Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente.

L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, l'accesso all'area, da parte del personale di SMA Torino, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

ARTICOLO 44 – Scarichi di sostanze pericolose.

Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui alla Tab. 3/A, allegato 5, del D.Lgs. 152/99 derivanti dai cicli produttivi indicati

nella medesima tabella, la domanda dovrà essere completata con quanto previsto dal sopraccitato fac-simile allegato n. 6 per la parte relativa.

Per gli scarichi di cui al comma precedente, oltre ai limiti di cui alla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – del medesimo allegato, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. 152/99, devono essere rispettati i limiti di emissione per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante di cui alla citata Tabella 3/A, come riportati nella relativa autorizzazione allo scarico.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, SMA Torino può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato n. 9 dovranno essere installati a cura e spese dell'Utente.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del Personale di SMA Torino all'uopo incaricato. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

ARTICOLO 45 – Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente all'impianto di depurazione centralizzato.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/99, gli scarichi di acque reflue industriali di cui al presente articolo sono sottoposti ai seguenti valori-limite di emissione: oltre al rispetto dei limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato, è prescritto unicamente il rispetto dei limiti di seguito riportati che sono stabiliti in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico.

- 1) Scarichi derivanti da attività di macellazione animali.
Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali.
Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 2 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
- 2) Scarichi derivanti da attività industriali di produzioni alimentari.
Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività industriali di produzione e/o di trasformazione di prodotti alimentari di origine animale o vegetale. Ai reflui derivanti da questo tipo di insediamenti si applicano i limiti massimi di concentrazione di cui alla Tabella 2 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
- 3) Scarichi derivanti da attività di lavanderie e autolavaggi.
In funzione del volume annuo degli scarichi provenienti da insediamenti con attività di lavanderie e autolavaggi vengono adottate le seguenti prescrizioni:
 - volume sino a 2.000 mc/anno: nessun limite in concentrazione analogamente agli insediamenti di cui all'art. 42 del presente regolamento;
 - volume superiore a 2.000 mc/anno: i limiti massimi in concentrazione sono quelli di cui alla Tabella 3 dell'allegato 10. Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
- 4) Scarichi derivanti da attività connesse ai servizi di trasporto.
In questa tipologia rientrano tutti gli scarichi provenienti da insediamenti con attività connesse al servizio di trasporto e alla gestione dei relativi mezzi di trasporto.
Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tabella 3 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
- 5) Scarichi derivanti da attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e/o di materiali inerti.
Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di raccolta dei R.S.U. e di materiali inerti e di gestione dei relativi

impianti di smaltimento, appartenenti alle categorie I e IIA di cui alla D.C.I. 27/07/1984 e successive modificazioni, e gli impianti di compostaggio e selezione degli R.S.U.

In considerazione dell'opportunità di non influenzare significativamente la funzionalità di processo dell'impianto centralizzato di depurazione viene stabilito un limite volumetrico quantitativo annuo di 1.000.000 di mc. (pari a circa lo 0,5% della portata complessiva) per la somma delle utenze di questa tipologia. Il volume annuo massimo scaricabile in rete fognaria da ciascun Utente, verrà espressamente indicato nell'atto autorizzativo. Sotto il profilo della qualità, gli scarichi di questi insediamenti devono risultare allineati ai limiti massimi di concentrazione di cui alla Tabella 4 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).

- 6) Scarichi derivanti da attività di potabilizzazione delle acque. Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di potabilizzazione delle acque. Gli scarichi in reti fognarie per le acque reflue urbane derivanti da questo tipo di insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tab. 5 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
- 7) Scarichi di biomasse. Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da processi biologici effettuati presso stabilimenti industriali, che dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tab.6 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10). In funzione della capacità residua di trattamento dell'impianto centralizzato di depurazione, SMA Torino si riserva la definizione dei quantitativi da trattare, fino ad un massimo complessivo di 7500 tonnellate/anno come Solidi Sospesi Totali.

- 8) Scarichi da insediamenti diversi. Agli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività diverse da quelle contemplate nei precedenti punti si applicano le prescrizioni e i limiti previsti per la categoria nella quale i reflui stessi possono rientrare per aver analoga composizione quali-quantitativa, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10). Gli scarichi degli insediamenti riportati nel presente articolo sono autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 con atto esplicito di SMA Torino rilasciato a seguito di presentazione di idonea istanza in accordo al fac-simile allegato n. 11.

In deroga al comma precedente i titolari degli scarichi di insediamenti di cui al punto n. 3 del presente articolo con volume sino a 2000 mc/anno sono tenuti a notificare a SMA Torino la loro posizione in conformità al modello allegato n. 12; tale notificazione ha valore di autorizzazione allo scarico.

Per il controllo di qualità degli scarichi immessi in reti fognarie per le acque reflue urbane e l'eventuale scarico di acque di dilavamento piazzali dagli insediamenti di cui al presente articolo vale quanto riportato nel precedente art. 43.

Per tutti gli insediamenti di cui al presente articolo SMA Torino si riserva di definire con apposite convenzioni, specifiche condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del quantitativo di scarico in relazione alle caratteristiche del servizio reso.

ARTICOLO 46 - Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori.

Per gli insediamenti aventi scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori, SMAT si riserva di rilasciare autorizzazioni allo scarico con particolari valori limite, anche più restrittivi di quelli fissati dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/99.

ARTICOLO 47 - Adeguamento degli scarichi esistenti alla nuova disciplina.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 62 e dell'allegato 5 del D.Lgs.

152/99 sono scarichi esistenti, quelli già in esercizio ed autorizzati in base alla normativa previgente e/o ammessi ai sensi del precedente Regolamento Aziendale dell'APS (Azienda Po-Sangone), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 2471 del 1/12/2000.

Gli scarichi esistenti di cui all'articolo 43 del Regolamento (acque reflue industriali) debbono rispettare, nel periodo transitorio, i limiti in concentrazione fissati dalla Tabella 7 riportata nell'allegato n. 10 al presente Regolamento (Tab. C Legge 319/76 resa compatibile con la Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato n. 5 al D.Lgs. 152/99).

Gli scarichi esistenti di cui all'art. 45 del Regolamento debbono rispettare nel periodo transitorio i limiti stabiliti in funzione della loro tipologia e per quanto attiene alle sostanze di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, i limiti fissati nella Tabella 8 riportata nell'allegato n. 10 al presente Regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono valide fino al termine del triennio previsto dal comma 11 dell'art. 62 del D.Lgs. 152/99 (scadenza 13 giugno 2002) e saranno applicate anche nel caso di rinnovo e ripristino di autorizzazioni esistenti alla data del 13 giugno 1999 e nel caso di autorizzazioni il cui obbligo è stato introdotto dal Decreto legislativo 152/99.

ARTICOLO 48 - Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Nell'ambito dell'organizzazione del personale di SMA Torino agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 28, 49 e 50 del D.Lgs. 152/99 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).

Il tesserino di riconoscimento è rilasciato per la durata massima di 5 anni con il visto della competente Procura della Repubblica e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, fermo restando che la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia Giudiziaria permane fintantoché sono esercitate le attività ispettive di cui ai citati artt. 28, 49 e 50 del D.Lgs. 152/99.

ARTICOLO 49 - Esecuzione dei controlli.

Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alle reti fognarie per le acque reflue urbane sono effettuate in esecuzione di apposito ordine di servizio emesso sulla base di un programma predisposto da SMA Torino che, in ottemperanza al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 152/99, assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

Tale programma sarà redatto, per quanto concerne le Ditte autorizzate, tenuto conto dell'indice di pericolosità degli scarichi determinato con i criteri di cui all'allegato 13; per quanto concerne unità produttive non censite verranno eseguiti controlli specifici a seguito di richieste inoltrate da altri Enti e/o Servizi Aziendali o a seguito di segnalazioni particolari.

Qualora nel corso delle attività di servizio sul territorio si rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi l'agente con il grado più elevato presente procederà senza ulteriori indugi con l'obbligo di redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione riportata ogni fatto rilevante conseguente all'indagine eseguita.

ARTICOLO 50 - Modalità di esecuzione delle ispezioni.

Il personale incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e chiedere immediatamente l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.

In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, si procederà autonomamente, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

Il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.

Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso, e dopo aver dato inizio all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua, sulla base delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio relativo.

Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo

completo di relazione sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all'ispezione; ultimata la redazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.

ARTICOLO 51 - Prelievo dei campioni.

La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.

In applicazione al disposto di cui al punto 1.2 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, di norma verranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell'arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni.

Qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.) potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelievamento.

Ciascun singolo campione dovrà consistere in un prelievo superiore a 6 litri.

Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, la modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.

Il/i campione/i opportunamente omogeneizzato/i viene/vengono suddiviso/i in contenitori differenziati per consentire una ottimale conservazione dello/degli stesso/i in funzione dei diversi parametri da determinare, secondo quanto previsto dall'allegato 16.

Ciascun contenitore viene immediatamente sigillato e contrassegnato da etichetta numerata, firmata dagli ispettori SMA Torino e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo.

Su sua richiesta verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell'insediamento, o a suo delegato, una aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso.

I contenitori sigillati verranno consegnati a cura di SMA Torino, nel più breve tempo possibile, ai Laboratori dell'A.R.P.A. Piemonte per le analisi di rito.

ARTICOLO 52 - Conservazione dei campioni.

Dal momento del prelievo sino alla consegna ai Laboratori dell'A.R.P.A Piemonte, i campioni sono conservati, a norma IRSA-CNR, refrigerati a 4 +/-3°C.

Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

ARTICOLO 53 - Disposizioni operative.

L'adeguamento delle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo od eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali) o direttive della Procura della Repubblica nella materia in questione, verrà realizzato tramite appositi ordini di servizio emanati da SMA Torino.

ARTICOLO 54 – Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi.

Tutti gli utenti produttivi titolari di uno scarico in fognatura pubblica debbono presentare entro il 31 marzo a SMA Torino una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso SMA Torino e presso i Comuni.

Gli Utenti, se introducono modificazioni che influiscono sulla qualità delle acque scaricate dovranno segnalare l'evento nel termine di 30 giorni dall'accadimento. La diversa tariffazione per effetto della modificazione della qualità delle acque scaricate, se ricorre, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli

scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate.

In caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata.

Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata sarà misurata in quanto il pozzo stesso dovrà essere munito di apparecchio misuratore inamovibile ritenuto idoneo da SMA Torino ed essere munito di tutti gli accorgimenti per escludere il prelievo fuori del misuratore.

Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione.

ARTICOLO 55 – Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti civili che si approvvigionano da fonti diverse del servizio di acquedotto.

Tutti gli utenti civili che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio di acquedotto debbono presentare entro il 31 marzo a SMA Torino una denuncia delle quantità delle acque prelevate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso SMA Torino e presso i Comuni.

ARTICOLO 56 – Modalità e termini di pagamento della tariffa.

Agli Utenti civili, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa da SMA Torino sulla base della denuncia annuale presentata e degli accertamenti eseguiti da SMA Torino.

Nel caso che il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura la quantità annua prelevata è presunta non inferiore a 80 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice.

Gli Utenti produttivi saranno addebitati con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e degli accertamenti eseguiti da SMA Torino.

Le tariffe per le utenze civili in ragione dell'approvvigionamento idrico e le tariffe per le utenze produttive diversificate in ragione della qualità e quantità delle acque scaricate sono stabilite ed approvate da SMA Torino.

ARTICOLO 57 - Tipologie di acque reflue ammesse.

Possono essere conferiti tramite autobotti e/o condotte dedicate per il trattamento presso l'impianto centralizzato di depurazione i rifiuti liquidi previsti dal comma dell'art. 36 del D.Lgs.152/99 modificato dal D.Lgs. 258/2000 tra i quali si comprendono:

1. I reflui aventi caratteristiche quali/quantitative già riportate negli artt. dal 43 al 47 del presente Regolamento.
2. Biomasse, ovvero acque reflue derivanti da trattamenti biologici di depurazione di acque reflue urbane.
3. Acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di spurgo condotti, pozzetti e caditoie stradali delle reti fognarie dei Comuni soci.
4. Acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di spurgo condotti, pozzetti e caditoie stradali provenienti da reti fognarie di Comuni convenzionati e da fognature private.

I conferimenti di cui al presente articolo, sono ammessi solo se provenienti dall'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 di cui alla L.R. 20/01/1997 n. 13, limitatamente ai Comuni soci o convenzionati.

SMA Torino può consentire il conferimento, presso gli impianti di depurazione minori, unicamente dei rifiuti di cui al punto b) dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 152/99, originati nel Comune ove è ubicato l'impianto, ovvero da altri Comuni limitrofi, compatibilmente con la residua capacità di trattamento dell'impianto stesso, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/99.

Per lo smaltimento dei rifiuti descritti ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo, SMA Torino si riserva di definire con apposito atto le condizioni economiche così come disposto dal comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni.

ARTICOLO 58 - Licenza al conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti.

Il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di

autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo Nazionale di cui al Decreto Ministero Ambiente del 21/6/91 n. 324 ovvero nelle more di detta iscrizione l'autorizzazione provinciale per il servizio di evacuazione e trasporto liquami ed essere in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- Licenza rilasciata da SMA Torino per il conferimento di liquami presso l'impianto.

La licenza sarà rilasciata per un periodo di quattro anni e potrà essere rinnovata. L'istanza per il rilascio della licenza o per il rinnovo dovrà essere presentata in conformità all'allegato n. 14; con la presentazione della domanda l'istante si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in materia di conferimenti diretti all'impianto.

ARTICOLO 59 - Convenzione per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue.

I conferimenti di acque reflue industriali sono ammessi a condizione che sia stipulata apposita convenzione nella quale verranno stabiliti i limiti di accettabilità (limiti coincidenti con quelli previsti per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria) e le condizioni economiche.

ARTICOLO 60 - Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti.

Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione rifiuti in triplice copia compilato in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo.

Due copie del formulario di identificazione rifiuti, controfirmate da personale autorizzato di SMA Torino, saranno riconsegnate al trasportatore che ne dovrà conservare una e consegnare a sua cura l'altra copia al mittente del carico, la terza copia è trattenuta da SMA Torino.

ARTICOLO 61 – Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti.

Presso l'impianto centralizzato di Castiglione T.se, di norma il conferimento potrà essere effettuato dalle ore 8,00 alle ore 16,00 di ciascun giorno feriale (sabato escluso) senza alcuna limitazione in ordine a quantitativi e località di produzione del refluo, purché originato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 di cui alla L.R. 20/01/1997 n. 13.

SMA Torino sulla base di particolari richieste può consentire l'effettuazione del conferimento con orari diversi.

Presso gli impianti minori, per i quali SMA Torino abbia autorizzato i conferimenti, lo scarico dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e delle limitazioni stabilite di volta in volta.

Lo scarico deve essere effettuato autonomamente mediante manichetta diametro max 150 mm. nell'apposito punto di immissione localizzato nel sistema fognario in testa all'impianto alla presenza del personale tecnico di SMA Torino.

ARTICOLO 62 – Controlli e campionamenti.

È facoltà di SMA Torino eseguire, all'atto del conferimento dei rifiuti, opportuni controlli sulla qualità dei medesimi con le modalità nel seguito illustrate:

- per i rifiuti di cui al punto a) dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 152/99, mediante il campionamento del refluo nel corso dello scarico con le stesse modalità di cui al precedente art. 50. In tal caso l'eventuale contenitore per l'Utente sarà consegnato al vettore unitamente alla copia del verbale di prelievo controfirmato dal vettore stesso; sarà altresì data comunicazione scritta al produttore del rifiuto circa la data e l'ora di inizio delle analisi.
- per i rifiuti di cui ai punti b) e c) dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 152/99, mediante verifica documentale, ovvero del disco controchigiografo in dotazione all'automezzo, e verifica delle caratteristiche macroscopiche del refluo, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi. In questi casi, quando il controllo rileva una palese non conformità del rifiuto conferito, SMA Torino si riserva di respingere il carico, dandone evidenza sul formulario nella parte riservata alle annotazioni. Inoltre per i rifiuti di cui al punto b) il trasportatore dovrà appurare, prima di eseguire le operazioni di carico

del refluo presso il mittente, la natura del rifiuto da aspirare accertandosi che lo stesso risulti costituito unicamente da acque reflue domestiche. SMA Torino potrà procedere a verifiche presso il mittente.

ARTICOLO 63 - Responsabilità nel corso dei conferimenti.

SMA Torino declina ogni responsabilità per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e di scarico e per eventuali danni occorsi all'automezzo o al personale della Ditta che effettua il conferimento.

ARTICOLO 64 – Sanzioni per inottemperanza al Regolamento per scarichi di acque reflue nelle reti fognarie per le acque reflue urbane.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/99 che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54 del Decreto medesimo, SMA Torino provvederà a determinare l'importo della sanzione tenuto conto dei criteri di cui all'allegato n. 15, ed in base delle disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 del citato decreto.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 59 del D.Lgs. 152/99 che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

ARTICOLO 65 – Provvedimenti amministrativi.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99.

SMA Torino procederà all'annullamento della autorizzazione allo scarico nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa.

ARTICOLO 66 - Conferimento di reflui agli impianti.

Il superamento dei limiti in concentrazione stabiliti dalle convenzioni di cui al precedente art. 59, o comunque il conferimento di rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto previsto dell'art. 57 del presente Regolamento comporterà:

- a) la sospensione della licenza al conferimento presso l'impianto fino a 30 giorni di calendario, o nei casi di reiterati superamenti o di maggior gravità la revoca della licenza;
- b) la sospensione dei conferimenti da parte del produttore del rifiuto per un periodo di tempo commisurato all'entità ed alla tipologia del superamento e alle frequenze dei conferimenti stessi, o, in caso di ripetuti superamenti il divieto di conferimento.

SMA Torino si riserva comunque di rivalersi sui responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture od ai processi depurativi.

ARTICOLO 67 - Attuazione del Regolamento.

Compete al Legale Rappresentante di SMA Torino dare attuazione, apportare modificazioni non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione nonché compiere gli adempimenti che nello stesso sono demandati genericamente a SMA Torino.

ARTICOLO 68 - Rilascio atti e certificazioni.

Le Autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciati dal Legale Rappresentante o da suo delegato.

ARTICOLO 69 - Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza.

La SMA Torino, nell'osservanza del combinato disposto dalla Legge 241/90 e della Legge 675/96, riconosce a favore di chiunque abbia un interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante il diritto di prendere visione dei dati ed estrarre copie di documenti relativi al rapporto di utenza.

Per dati si intendono le informazioni relative al rapporto di utenza, quali i consumi, addebiti, pagamenti, penalità, condizioni contrattuali, ecc. Per documento si intende ogni tipo di elaborato relativo alla gestione dell'utenza, quali bollette, contratti, estratti meccanografici, prospetti, riepiloghi, ecc.

Il titolare del rapporto di utenza può richiedere in modo informale l'accesso ai dati ai documenti che lo riguardano.

Soggetti diversi dal titolare (ad es. condòmini, inquilini, ecc.) possono accedervi dietro presentazione di domanda formale redatta su moduli forniti dalla SMA Torino. In ogni caso, l'istante dovrà fornire le proprie generalità, indicare l'eventuale rappresentanza, esplicitare l'interesse sotteso alla richiesta di accesso. Alla richiesta di accesso viene, di norma, dato corso immediatamente e, qualora richieda particolari indagini, entro 3 giorni. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei dati e/o l'estrazione di copia di documenti.

ARTICOLO 70 - Sostituzione regolamentazioni precedenti.

La presente sezione del Regolamento sostituisce il precedente Regolamento Tecnico per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue urbane dell'APS (Azienda Po-Sangone), approvato con deliberazione n. 2471 del 1/12/2000, il Regolamento del servizio di smaltimento di liquami conferiti direttamente all'impianto di depurazione approvato con deliberazione n. 61 del 31/5/1991, il Regolamento del servizio dei fanghi conferiti direttamente all'impianto approvato con deliberazione n. 2375 del 31/5/93 e le seguenti deliberazioni: 22/7/81 n. 454 doc. 543; 16/5/83 n. 932 doc. 1056; 27/7/83 n. 989 doc. 1117; 31/7/84 n. 1388 doc. 1525; 4/2/85 n. 1663 doc. 1806; 13/4/87 n. 3269 doc. 3429; 1/2/88 n. 3725 doc. 3889; 24/10/88 n. 4090 doc. 4259; 10/11/88 n. 4110 doc. 4279.

**Approvato dall'Assemblea dei Soci in data
29 gennaio 2001**

Aggiornamento giugno 2002